

LE GARANZIE DEL CREDITO D'IMPOSTA

Il credito d'imposta risulta rafforzato da una serie di garanzie che il legislatore prevede per affermare, in deroga alla regola generale dell'**art. 2741 c.c.** (*par condicio creditorum*), la **regola del prioritario soddisfacimento del credito d'imposta** rispetto agli altri crediti del contribuente.

IL PRIVILEGIO

Nell'ambito delle garanzie del credito d'imposta assume rilevanza preminente **il privilegio**.

A differenza delle altre cause di prelazione (pegno ed ipoteca), la cui fonte principale è costituita dalla volontà delle parti, **il privilegio trova esclusivo fondamento nella legge**.

Tutta la materia dei privilegi, anche quelli fiscali, è disciplinata dal **codice civile**.

IL PRIVILEGIO

Ai sensi dell'**art. 2746 c.c.**, si distingue tra:

- **privilegio generale**, che si esercita su tutti i beni mobili del debitore;
- **privilegio speciale**, che è, invece, riferibile a determinati beni mobili o immobili del debitore.

Occorre sottolineare che **solo il privilegio speciale** è assistito dal **c.d. diritto di seguito** del bene gravato.

GLI ALTRI STRUMENTI DI GARANZIA

Altri strumenti di garanzia sono:

- Fideiussione (preventiva);
- Cauzione (preventiva);
- fermo amministrativo (repressiva);
- iscrizione di ipoteca legale sui beni immobili del contribuente (preventiva e repressiva);
- sequestro conservativo sui beni mobili del contribuente (preventivo).

La tutela cautelare preventiva

PRIMA FATTISPECIE:

- Tali strumenti vengono utilizzati anche quando non necessariamente si è in presenza del rischio di riscossione del credito e tendono a presidiare una futura ed eventuale azione esecutiva.

Esempi si riscontrano:

- in tema di rimborsi Iva (**art. 38 bis, Dpr. n. 633/1972**);
- nel contenzioso tributario, laddove la sospensione dell'atto impugnato può essere concessa previa prestazione di idonea garanzia quale cauzione o fideiussione (**art. 47 D.Lgs. n. 546/1992**).

La tutela cautelare preventiva

SECONDA FATTISPECIE: vi è pericolo per la riscossione.

- l'art. 22 D.Lgs 472/97 prevede la possibilità per l'Ente impositore di richiedere al presidente della CTP, dopo la notifica del processo verbale di constatazione, dell'avviso di accertamento, dell'atto di contestazione delle sanzioni o dell'avviso di irrogazione delle sanzioni, l'iscrizione di ipoteca sui beni del trasgressore e dei soggetti obbligati in solido e l'autorizzazione a procedere, a mezzo di ufficiale giudiziario, al sequestro conservativo dei loro beni.

La tutela cautelare preventiva

L'art. 22, D.Lgs. n. 472/1997 assolve alla funzione di garantire gli importi dovuti dal privato a titolo di imposta, sanzioni ed interessi nei casi in cui l'Ufficio ha fondato timore di perdere la garanzia del proprio credito .

GLI STRUMENTI DI GARANZIA A DISPOSIZIONE DELL'AGENTE DELLA RISCOSSIONE

- **Ipoteca legale (art. 77, Dpr. n. 602/1973).** Decorso inutilmente il termine di 60 gg. dalla notifica della cartella di pagamento, il ruolo (oltre un determinato ammontare debitorio) costituisce titolo per iscrivere ipoteca sugli immobili del debitore e dei coobbligati dell'importo complessivo del credito.

GLI STRUMENTI DI GARANZIA A DISPOSIZIONE DELL'AGENTE DELLA RISCOSSIONE

- **Fermo amministrativo dei beni mobili registrati (art. 86, Dpr. n. 602/1973).** L'Agente della riscossione può applicare il suddetto strumento mediante iscrizione del provvedimento che lo dispone nei registri mobiliari. Del provvedimento viene data comunicazione al soggetto nei confronti del quale si procede che non può più utilizzare il bene sottoposto a fermo (es. Autovettura).

FERMO AMMINISTRATIVO

Altra tipologia di fermo amministrativo è quello disciplinato dall'**art. 69, R.D. n. 2440/1923** che consente alle PA di **sospendere il pagamento di somme delle quali è debitrice** a fronte di crediti tributari vantati nei confronti del medesimo soggetto.

In materia specificamente tributaria, **l'art. 23 D.Lgs. n. 472/1997**, prevede l'applicazione del fermo amministrativo rispetto ai crediti vantati dai contribuenti verso l'AF a garanzia del pagamento di sanzioni amministrative.